

REGOLAMENTO (UE) 2023/334 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2023****che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze clothianidin e thiamethoxam sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha riesaminato tali LMR in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾ e ha raccomandato LMR che sono risultati sicuri per i consumatori. Il regolamento (UE) 2016/156 della Commissione ⁽³⁾ ha incluso tali LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Alcuni di questi LMR erano basati sui limiti massimi di residui definiti dal Codex Alimentarius (CXL) ed erano già stati inclusi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 mediante precedenti modifiche ⁽⁴⁾.
- (2) In data 11 luglio 2015 ⁽⁵⁾ la commissione del Codex Alimentarius (CAC) ha adottato una nuova serie di CXL per clothianidin e thiamethoxam. Poiché l'Autorità li ha ritenuti sicuri per i consumatori nell'Unione ⁽⁶⁾, il regolamento (UE) 2017/671 della Commissione ⁽⁷⁾ li ha inclusi nel regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per clothianidin e thiamethoxam conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 (solo in EN), *EFSA Journal* 2014;12(12):3918, 120 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3918.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/156 della Commissione, del 18 gennaio 2016, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti (GU L 31 del 6.2.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 441/2012 della Commissione, del 24 maggio 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, bifentrin, boscalid, cadusafos, chlorantraniliprole, clorotalonil, clotianidin, ciproconazolo, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, dinocap, etoxazolo, fenpirossimato, flubendiamide, fludioxonil, glifosato, metalaxil-M, meptildinocap, novaluron, tiametoxam e triazofos in o su determinati prodotti (GU L 135 del 25.5.2012, pag. 4).

⁽⁵⁾ Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendici III e IV. Trentottesima sessione. Ginevra, Svizzera, 6-11 luglio 2015.

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 47ª sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR) (solo in EN), *EFSA Journal* 2015;13(7):4208 178 pagg. doi: 10.2903/j.efsa.2015.4208.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2017/671 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 9).

- (3) Le sostanze clothianidin e thiamethoxam sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, rispettivamente il 1° agosto 2006 e il 1° febbraio 2007, e pertanto prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾. Dalle più recenti valutazioni dei rischi ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ per le api derivanti dall'esposizione a tali sostanze effettuate dall'Autorità a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è emerso che, a causa delle proprietà intrinseche di queste sostanze, l'esposizione dovuta all'uso all'aperto di clothianidin e thiamethoxam comporta rischi inaccettabili per le api o tali rischi non hanno potuto essere esclusi sulla base dei dati disponibili. I regolamenti di esecuzione (UE) 2018/784 ⁽¹²⁾ e (UE) 2018/785 ⁽¹³⁾ della Commissione hanno pertanto limitato l'approvazione rispettivamente di clothianidin e thiamethoxam unicamente agli usi in serre permanenti e hanno stabilito che le colture così ottenute rimanessero all'interno di una serra permanente durante l'intero ciclo di vita.
- (4) In seguito all'adozione di tali restrizioni, tutte le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive clothianidin e thiamethoxam sono state ritirate. Pertanto, l'approvazione di clothianidin è scaduta il 31 gennaio 2019 e l'approvazione di thiamethoxam è scaduta il 30 aprile 2019.
- (5) Alla luce della valutazione del rischio per le api effettuata dall'Autorità e di tutte le informazioni pertinenti disponibili, attualmente non vi sono prove che consentano di considerare sicuri per le api eventuali usi all'aperto di clothianidin e thiamethoxam. I produttori di tali sostanze possono tuttavia, in qualsiasi momento, presentare informazioni supplementari, come previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che dimostrino la sicurezza per le api degli usi all'aperto di clothianidin e thiamethoxam. Se presentate, tali informazioni sarebbero riviste entro il termine previsto da tale regolamento. A oggi non sono state presentate informazioni di questo tipo.
- (6) Gli effetti nocivi delle sostanze clothianidin e thiamethoxam sulle api sono direttamente collegati alle proprietà intrinseche di tali sostanze. È pertanto improbabile che i rischi per le api derivanti dall'uso all'aperto di tali sostanze siano limitati all'Unione.
- (7) I dati empirici confermano ampiamente che le sostanze attive che sono neonicotinoidi, come clothianidin e thiamethoxam, contribuiscono in larga misura al declino delle api e di altri impollinatori in tutto il mondo. Nella sua relazione di valutazione del 2016 ⁽¹⁴⁾ la piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici in materia di impollinatori, impollinazione e produzione alimentare ha concluso che i neonicotinoidi (come clothianidin e thiamethoxam) hanno effetti nocivi sulle api e su altri impollinatori. L'impatto dei neonicotinoidi sulla fauna selvatica è oggetto di valutazione da parte della task force sui pesticidi sistemici dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) sin dal 2012. La valutazione integrata a livello mondiale dell'impatto dei pesticidi sistemici sulla biodiversità e gli ecosistemi (WIA) ha preso in esame 1 121 studi scientifici e i risultati indicano che le popolazioni di impollinatori sono altamente vulnerabili agli attuali livelli di

⁽⁸⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Revisione inter pares della valutazione del rischio per le api della sostanza attiva clothianidin come antiparassitario in considerazione dei suoi usi per la concia delle sementi e in forma granulare (solo in EN), *EFSA Journal* 2018;16(2):5177.

⁽¹¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Revisione inter pares della valutazione del rischio per le api della sostanza attiva thiamethoxam come antiparassitario in considerazione dei suoi usi per la concia delle sementi e in forma granulare (solo in EN), *EFSA Journal* 2018;16(2):5179.

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 35).

⁽¹³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva thiamethoxam (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40).

⁽¹⁴⁾ IPBES (2016). *The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production* S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, e H. T. Ngo (eds). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germania. 552 pagg. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3402856>.

inquinamento da neonicotinoidi, che possono avere impatti biologici ed ecologici negativi di ampia portata ⁽¹⁵⁾. Un recente riesame delle attuali conoscenze scientifiche ha corroborato tale conclusione, indicando che l'uso di neonicotinoidi sta determinando il declino della popolazione di impollinatori in diverse regioni del mondo ⁽¹⁶⁾.

- (8) In seguito al divieto di utilizzare clothianidin e thiamethoxam all'aperto nell'Unione, anche diversi paesi terzi hanno limitato l'uso di queste sostanze al fine di proteggere gli impollinatori, comprese le api ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾. Altri paesi ne stanno attualmente rivalutando l'approvazione ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾.
- (9) Il regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce, conformemente ai principi generali enunciati nel regolamento (CE) n. 178/2002 ⁽²³⁾, le disposizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento, la legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente.
- (10) A livello mondiale cresce la preoccupazione che il declino degli impollinatori costituisca una grave minaccia per la biodiversità globale, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, nonché per il mantenimento della produttività agricola e della sicurezza alimentare. Secondo l'iniziativa internazionale per la conservazione e l'uso sostenibile degli impollinatori della Convenzione sulla biodiversità ⁽²⁴⁾, l'impollinazione è uno dei meccanismi più importanti per il mantenimento e la promozione della biodiversità e, in generale, della vita sulla Terra. La qualità e la resa di molti ecosistemi, compresi gli ecosistemi agricoli e i due terzi delle principali colture alimentari, dipendono dagli impollinatori. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) invita a intervenire per affrontare le cause del declino degli impollinatori ai fini di una produzione alimentare sostenibile a livello mondiale ⁽²⁵⁾. Fortemente dipendenti dall'impollinazione, alimenti quali frutta, verdura, frutta a guscio e semi sono

⁽¹⁵⁾ Task force sui pesticidi sistemici delle commissioni CEM e SSC dell'IUCN. *Worldwide Integrated Assessment*. Articoli di una rivista scientifica con revisione paritetica raccolti in «Environmental Science and Pollution Research», volume 22, numero 1, gennaio 2015.

⁽¹⁶⁾ *Neonic Insecticides and Invertebrate Species Endangerment*, Pierre Mineau. Modulo in *Earth Systems and Environmental Sciences*. 2021. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128211397001264>.

⁽¹⁷⁾ Health Canada's Pest Management Regulatory Agency. *Re-evaluation Decision RVD2019-05, Clothianidin and Its Associated End-use Products: Pollinator Re-evaluation*. Pest Management Regulatory Agency. 11 aprile 2019. ISSN: 1925-0886.

⁽¹⁸⁾ Health Canada's Pest Management Regulatory Agency. *Re-evaluation Decision RVD2019-04, Thiamethoxam and Its Associated End-use Products: Pollinator Re-evaluation*. Pest Management Regulatory Agency. 11 aprile 2019. ISSN: 1925-0886.

⁽¹⁹⁾ Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Paraguay. Resolución n. 503/019 DGSA *Modificación de etiquetas para los Productos Fitosanitarios a base de los ingredientes activos Clothianidina, Imidacloprid, Tiametoxan y Clorpirifos*. Dicembre 2019.

⁽²⁰⁾ Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. *Reconsideration of Neonicotinoid Approvals and Registrations*. Commonwealth of Australia Gazette No. APVMA 23, novembre 2019. https://apvma.gov.au/sites/default/files/apvma_gazette_23_19_november_2019.pdf.

⁽²¹⁾ New Zealand Environmental Protection Authority. *Application to decide whether there are grounds for reassessment of the neonicotinoids clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid, thiacloprid, and acetamiprid (APP203949)*. Dicembre 2019. https://www.epa.govt.nz/assets/FileAPI/hsno-ar/APP203949/APP203949_Final_Neonicotinoids_Decision_16-12-2019.pdf.

⁽²²⁾ United States Environmental Protection Agency. *Proposed Interim Registration Review Decision Case Numbers 7620 and 7614. Docket Numbers EPA-HQ-OPP-2011-0865 and EPA-HQ-OPP-2011-0581*. Gennaio 2020.

⁽²³⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽²⁴⁾ <https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-06-en.pdf>.

⁽²⁵⁾ FAO. 2019. *The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture*, J. Bélanger & D. Pilling (eds.). Valutazioni della Commissione FAO sulle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, Roma, 572 pagg. <https://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf>.

le principali fonti alimentari dei micronutrienti necessari per prevenire il rischio di alcune malattie non trasmissibili negli esseri umani ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾. Gli impollinatori svolgono quindi un ruolo importante per garantire la diversità alimentare e ridurre la minaccia per la biodiversità nell'ambiente globale.

- (11) Poiché il declino degli impollinatori è un problema internazionale, è necessario adottare misure dell'Unione per proteggere in tutto il mondo le popolazioni di impollinatori, comprese le api, dai rischi derivanti da sostanze attive come i neonicotinoidi clothianidin e thiamethoxam. Preservare le popolazioni di impollinatori solo all'interno dell'Unione sarebbe insufficiente per invertirne il declino a livello mondiale e contrastare i suoi effetti sulla biodiversità, sulla produzione agricola e sulla sicurezza alimentare, anche nell'Unione.
- (12) In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR per clothianidin e thiamethoxam erano basati sulle buone pratiche agricole (BPA) quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, tenendo conto, in particolare, di considerazioni relative all'efficienza nella lotta contro gli organismi nocivi per le piante e alla protezione dell'ambiente e della salute pubblica nel contesto dell'autorizzazione all'uso di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze. Gli LMR risultanti da tali BPA sono stati successivamente esaminati e ritenuti sicuri per i consumatori dell'Unione. È ora opportuno completare la risposta normativa in vigore integrandovi meglio le considerazioni ambientali, in particolare vagliando se, sulla base delle conoscenze attuali, le BPA utilizzate in passato come base per la fissazione degli LMR garantiscano una sufficiente protezione dell'ambiente. Alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, le BPA che contemplano usi all'aperto di clothianidin e thiamethoxam non sono accettabili a causa dei loro effetti sulle api. Data la natura globale del declino degli impollinatori, è necessario garantire che anche i prodotti importati nell'Unione non contengano residui derivanti da BPA basate su usi all'aperto di clothianidin e/o thiamethoxam, al fine di evitare il trasferimento degli effetti nocivi sulle api dalla produzione alimentare nell'Unione alla produzione in altre parti del mondo di alimenti successivamente importati nell'Unione ⁽²⁸⁾. Ciò è opportuno per garantire che tutti i prodotti fabbricati o consumati nell'Unione siano esenti da clothianidin e thiamethoxam e che la produzione non sia associata alla mortalità degli impollinatori. Considerato quanto precede, i CXL basati su BPA che non raggiungono l'adeguato livello di protezione dell'Unione non dovrebbero più essere previsti come LMR a norma del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (13) Inoltre, tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e/o thiamethoxam nell'Unione sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR corrispondenti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
- (14) Tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alla materia in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, letto alla luce dell'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile», tutti gli attuali LMR per clothianidin e/o thiamethoxam di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbero pertanto essere ridotti al limite di determinazione (LD).

⁽²⁶⁾ *Effects of decreases of animal pollinators on human nutrition and global health: a modelling analysis*. MR Smith, GM Singh, D Mozaffarian, SS Myers. *The Lancet* 386, Numero 10007; 2015. doi: 10.1016/S0140-6736(15)61085-6.

⁽²⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano europeo di lotta contro il cancro. COM(2021) 44. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN>.

⁽²⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente COM(2020) 381. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381>.

- (15) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito agli LD rilevabili in sede di analisi specifici per ciascun prodotto. È opportuno elencare tali LD nell'allegato V conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (16) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (17) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (18) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti fabbricati o importati nell'Unione prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano per i prodotti conformi agli LMR vigenti un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (19) È opportuno prevedere, prima che siano applicati i LMR modificati, un periodo di tempo sufficiente per consentire agli operatori di paesi terzi, in particolare di paesi meno sviluppati o in via di sviluppo, e agli operatori dell'industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica degli LMR. Si può ragionevolmente prevedere che tale adeguamento delle pratiche agricole sarà realizzato dopo almeno due stagioni vegetative.
- (20) Al fine di soddisfare le esigenze del commercio internazionale, è possibile presentare domande relative a tolleranze all'importazione per clothianidin o thiamethoxam a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005, le quali dovrebbero fornire informazioni per dimostrare che le BPA applicabili per gli usi specifici delle sostanze attive sono sicure per gli impollinatori. Se presentate, tali informazioni sarebbero valutate caso per caso entro il termine previsto da detto regolamento. Nel contesto della valutazione di una domanda relativa a una tolleranza all'importazione, se un richiedente fornisce prove scientifiche del fatto che l'uso di tali neonicotinoidi non ha effetti negativi sugli impollinatori, se tutti i requisiti sono soddisfatti, la Commissione potrebbe fissare una tolleranza all'importazione.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 7 marzo 2026.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- 1) nell'allegato II: le colonne relative a clothianidin e thiamethoxam sono soppresse.
- 2) nell'allegato V: sono aggiunte le colonne relative a clothianidin e thiamethoxam:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (a) ⁽¹⁾	Clothianidin	Thiamethoxam
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,01 *	0,01 *
0110000	Agrumi		
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance dolci		
0110030	Limoni		
0110040	Limette/lime		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri (2)		
0120000	Frutta a guscio		
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecàn		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri (2)		
0130000	Pomacee		
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri (2)		

0140000	Drupacee		
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege (dolci)		
0140030	Pesche		
0140040	Prugne		
0140990	Altri (2)		
0150000	Bacche e piccola frutta		
0151000	a) Uve		
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) Fragole		
0153000	c) Frutti di piante arbustive		
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri (2)		
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche		
0154010	Mirtilli		
0154020	Mirtilli giganti americani		
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		
0154060	More di gelso (nero e bianco)		
0154070	Azzerruoli		
0154080	Bacche di sambuco		
0154990	Altri (2)		
0160000	Frutta varia con		
0161000	a) Frutta con buccia commestibile		
0161010	Datteri		
0161020	Fichi		
0161030	Olive da tavola		
0161040	Kumquat		
0161050	Carambole		
0161060	Cachi		
0161070	Jambul/jambolan		
0161990	Altri (2)		
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		

0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri (2)		
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile		
0163010	Avocado		
0163020	Banane		
0163030	Manghi		
0163040	Papaie		
0163050	Melograni		
0163060	Cerimolia/cherimolia		
0163070	Guaiaive/guave		
0163080	Ananas		
0163090	Frutti dell'albero del pane		
0163100	Durian		
0163110	Anona/graviola/guanabana		
0163990	Altri (2)		
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 *	0,01 *
0211000	a) Patate		
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali		
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri (2)		
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero		
0213010	Bietole		
0213020	Carote		
0213030	Sedano rapa		
0213040	Barbaforte/rafano/cren		
0213050	Topinambur		
0213060	Pastinaca		
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo		
0213080	Ravanelli		

0213090	Salsefrica		
0213100	Rutabaga		
0213110	Rape		
0213990	Altri (2)		
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 *	0,01 *
0220010	Aglione		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri (2)		
0230000	Ortaggi a frutto	0,01 *	0,01 *
0231000	a) Solanacee e malvacee		
0231010	Pomodori		
0231020	Peperoni		
0231030	Melanzane		
0231040	Gombi		
0231990	Altri (2)		
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile		
0232010	Cetrioli		
0232020	Cetriolini		
0232030	Zucchine		
0232990	Altri (2)		
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile		
0233010	Meloni		
0233020	Zucche		
0233030	Cocomeri/angurie		
0233990	Altri (2)		
0234000	d) Mais dolce		
0239000	e) Altri ortaggi a frutto		
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 *	0,01 *
0241000	a) Cavoli a infiorescenza		
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri (2)		
0242000	b) Cavoli a testa		
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri (2)		

0243000	c) Cavoli a foglia		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri (2)		
0244000	d) Cavoli rapa		
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili		
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 *	0,01 *
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		
0251020	Lattughe		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		
0251050	Barbarea		
0251060	Rucola		
0251070	Senape juncea		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		
0251990	Altri (2)		
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 *	0,01 *
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri (2)		
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 *	0,01 *
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 *	0,01 *
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 *	0,01 *
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02 *	0,02 *
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		
0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri (2)		
0260000	Legumi	0,01 *	0,01 *
0260010	Fagioli (con baccello)		
0260020	Fagioli (senza baccello)		

0260030	Piselli (con baccello)		
0260040	Piselli (senza baccello)		
0260050	Lenticchie		
0260990	Altri (2)		
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 *	0,01 *
0270010	Asparagi		
0270020	Cardi		
0270030	Sedani		
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze		
0270050	Carciofi		
0270060	Porri		
0270070	Rabarbaro		
0270080	Germogli di bambù		
0270090	Cuori di palma		
0270990	Altri (2)		
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 *	0,01 *
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 *	0,01 *
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 *	0,01 *
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri (2)		
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 *	0,01 *
0401000	Semi oleaginosi		
0401010	Semi di lino		
0401020	Semi di arachide		
0401030	Semi di papavero		
0401040	Semi di sesamo		
0401050	Semi di girasole		
0401060	Semi di colza		
0401070	Semi di soia		
0401080	Semi di senape		
0401090	Semi di cotone		
0401100	Semi di zucca		

0401110	Semi di cartamo		
0401120	Semi di borragine		
0401130	Semi di camelina/dorella		
0401140	Semi di canapa		
0401150	Semi di ricino		
0401990	Altri (2)		
0402000	Frutti oleaginosi		
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri (2)		
0500000	CEREALI	0,01 *	0,01 *
0500010	Orzo		
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali		
0500030	Mais/granturco		
0500040	Miglio		
0500050	Avena		
0500060	Riso		
0500070	Segale		
0500080	Sorgo		
0500090	Frumento		
0500990	Altri (2)		
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE		
0610000	Tè	0,05 *	0,05 *
0620000	Chicchi di caffè	0,05 *	0,05 *
0630000	Infusioni di erbe da	0,05 *	0,05 *
0631000	a) Fiori		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri (2)		
0632000	b) Foglie ed erbe		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri (2)		

0633000	c) Radici		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri (2)		
0639000	d) Altre parti della pianta		
0640000	Semi di cacao	0,02 *	0,02 *
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 *	0,05 *
0700000	LUPPOLO	0,05 *	0,05 *
0800000	SPEZIE		
0810000	Semi	0,05 *	0,05 *
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri (2)		
0820000	Frutta	0,05 *	0,05 *
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri (2)		
0830000	Spezie da corteccia	0,05 *	0,05 *
0830010	Cannella		
0830990	Altri (2)		
0840000	Spezie da radici e rizomi		
0840010	Liquirizia	0,05 *	0,05 *
0840020	Zenzero (10)		

0840030	Curcuma	0,05 *	0,05 *
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)		
0840990	Altri (2)	0,05 *	0,05 *
0850000	Spezie da boccioli	0,05 *	0,05 *
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri (2)		
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 *	0,05 *
0860010	Zafferano		
0860990	Altri (2)		
0870000	Spezie da arilli	0,05 *	0,05 *
0870010	Macis		
0870990	Altri (2)		
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 *	0,01 *
0900010	Barbabietole da zucchero		
0900020	Canne da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri (2)		
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI		
1010000	Prodotti ottenuti da	0,02 *	0,02 *
1011000	a) Suini		
1011010	Muscolo		
1011020	Grasso		
1011030	Fegato		
1011040	Rene		
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1011990	Altri (2)		
1012000	b) Bovini		
1012010	Muscolo		
1012020	Grasso		
1012030	Fegato		
1012040	Rene		
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1012990	Altri (2)		
1013000	c) Ovini		
1013010	Muscolo		
1013020	Grasso		
1013030	Fegato		

1013040	Rene		
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1013990	Altri (2)		
1014000	d) Caprini		
1014010	Muscolo		
1014020	Grasso		
1014030	Fegato		
1014040	Rene		
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1014990	Altri (2)		
1015000	e) Equidi		
1015010	Muscolo		
1015020	Grasso		
1015030	Fegato		
1015040	Rene		
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1015990	Altri (2)		
1016000	f) Pollame		
1016010	Muscolo		
1016020	Grasso		
1016030	Fegato		
1016040	Rene		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1016990	Altri (2)		
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento		
1017010	Muscolo		
1017020	Grasso		
1017030	Fegato		
1017040	Rene		
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		
1017990	Altri (2)		
1020000	Latte	0,01 *	0,01 *
1020010	Bovini		
1020020	Ovini		
1020030	Caprini		
1020040	Equini		
1020990	Altri (2)		

1030000	Uova di volatili	0,01 *	0,01 *
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri (2)		
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 *	0,05 *
1050000	Anfibi e rettili	0,01 *	0,01 *
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 *	0,01 *
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 *	0,01 *
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)		
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)		
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)		

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(^a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I».